Tribunale di Roma

Sezione XIV CIVILE

Proc. n. 10048/2026 R.G.V.G.

Il Giudice designato,

letta l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione della transazione fiscale ai sensi dell'art.23, comma 2-bis, c.c.i.i., depositata da * * con unico socio, con sede legale in * , Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma * R.E.A. * , in persona della Dott.ssa * , nata a * , suo amministratore unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Confortini e dall'Avv. Sabatino Vaccarelli ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti difensori risultanti dai pubblici registri Reginde e * * * in virtù di procura alle liti su foglio separato al ricorso;

ha emesso il seguente,

DECRETO

Con ricorso depositato il 10 agosto febbraio 2026, l' * * ha chiesto di autorizzare l'esecuzione dell'atto di transazione fiscale, conclusa il 24 luglio 2026, con l' * a conclusione della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi dell'art.23, comma 2-bis c.c.i.i. chiusa con istanza notificata in data 27.07.2026.

*****

Orbene, come è noto l'art. il comma 2-ter dell'art.23 del c.c.i.i. ha reso possibile a conclusione delle trattative nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, la possibilità per il debitore di proporre un "*accordo transattivo alle Agenzie fiscali, all'* * * *che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori*".

Alla proposta devono essere allegate:

a) la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta;

a) e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato;

L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27.

Spetta al giudice, "*verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo*", autorizzarne l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiarare che esso è privo di effetti.

Occorre, quindi, preliminarmente valutare quale sia la funzione e l'estensione dei poteri del giudice in relazione a tale istituto atteso che la norma in questione affida ad esso la sola "*verifica di regolarità*" della documentazione allegata e dell'accordo e non un vero e proprio giudizio di omologa.

Si legge testualmente nella relazione illustrativa al decreto legislativo 136/2024: "*Al fine di migliorare l'efficacia della composizione negoziata, nell'ambito degli esiti è infine inserita, con il comma 2-bis, la possibilità di un accordo con i creditori pubblici, ad esclusione degli enti previdenziali e assicurativi. Tale accordo, sottoscritto alla presenza dell'esperto, produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Il tribunale ne verifica la regolarità formale – sottoscrizione da tutti i soggetti legittimati per l'impresa e per i creditori pubblici e dall'esperto – e ne autorizza l'esecuzione con decreto. La soluzione prescelta consente espressamente all'impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata e evitando di renderla meno efficace. La previsione del mero deposito in tribunale dell'accordo, analogamente a quanto avviene con i verbali di conciliazione nell'ambito del processo civile, consente di fornire all'accordo stesso una natura più formale senza ricorrere ad un ulteriore procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso del fisco, procedimento che determinerebbe l'aumento dei costi di ristrutturazione per l'impresa. Occorre sul punto evidenziare che, nonostante la gran parte del debito delle imprese che accedono alla composizione negoziata riguardi i creditori sopra indicati - circostanza che suggerisce la previsione di uno strumento che porti l'erario al tavolo delle trattative garantendolo da possibili abusi - appare prioritario l'obiettivo di non compromettere la natura della composizione negoziata. Tale istituto, per essere efficace e mantenere la sua vocazione di percorso stragiudiziale (in ossequio a quanto richiesto dalla direttiva Insolvency), non va complicato tramite la previsione di ulteriori percorsi giurisdizionali che ne andrebbero a condizionare il regolare e rapido svolgimento. La soluzione prescelta, d'altro canto, non limita in assoluto l'efficacia delle trattative o la loro appetibilità posto che le potenzialità della composizione, i cui esiti non sono esclusivamente negoziali, come si è poc'anzi chiarito, fanno sì che in caso di mancanza di accordo con i creditori di cui si è detto, l'imprenditore potrà comunque perseguire il risanamento ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale e, in quella sede, ottenere*

anche il c.d. cram-down del debito fiscale e previdenziale in presenza dei necessari presupposti. L'accordo è sottoscritto dalle sole parti ed è comunicato all'esperto che, proprio in ragione del costante ruolo che svolge, di affiancamento dell'impresa e di verifica delle condizioni di risanabilità, deve essere informato del suo contenuto."

Il legislatore ha inteso, quindi, riconoscere al giudice unicamente una funzione di verifica della completezza dei documenti a supporto della transazione fiscale (già) sottoscritta e della conformità di quest'ultima al suo schema legale ed ha certamente escluso l'esercizio di un qualsivoglia potere sostitutivo alle determinazioni dell'amministrazione finanziaria analogo a quello previsto nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (c.d. cram-dawn).

Certamente escluso è anche il controllo sulla convenienza economica dell'accordo o sulla coerenza e/o fattibilità del piano ad esso sotteso (per altro non espressamente previsto).

Il potere del giudice (come anche evidenziato nella relazione illustrativa al d.lgs 136/2024) appare del tutto assimilabile a quello svolto dal giudice nel processo civile e del lavoro nel caso di conciliazione giudiziale o (ancor meglio) in abito tributario nel caso di conciliazione "fuori udienza" conclusi, ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992.

Se così non fosse, peraltro, il legislatore avrebbe dovuto far ricorso al diverso istituto dell'omologazione che presuppone un effettivo contraddittorio ed un più stringente controllo da parte dell'autorità giudiziaria e non al concetto di "esecuzione" che presuppone non il riconoscimento di una valenza giuridica ad un atto ma, piuttosto, la rimozione di un limite all'efficacia dell'accordo.

Con riferimento alla fattispecie in esame, quindi, spetta al giudice verificare:

a) che l'accordo si sia formato nell'ambito delle trattative per la composizione negoziata e nell'orizzonte temporale della stessa o alla conclusione di essa;
a) l'effettiva sottoscrizione della transazione (e dei poteri dei sottoscrittori);
b) che l'accordo non investa diritti indisponibili (risorse proprie dell'unione europea);
c) la presenza dei documenti che devono essere posti a fondamento della transazione;

Rilevato che risultano rispettati tutti i requisiti di carattere formale previsti dalla disciplina vigente;

Visto l'art.23, comma 2 bis, d.lgs 14/2019

AUTORIZZA

l'esecuzione dell'accordo.

Evidenzia che l'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Si comunichi

Roma, 7/09/2026

Il Giudice